

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 25/05/2018

FATTO

Il ricorrente in data 13.04.2004 stipulava un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento per n.120 rate fisse mensili, estinto anticipatamente previa emissione da parte dell'intermediario del conteggio di residuo debito alla data del 30.04.2010, in corrispondenza della 71^a rata. E' presente agli atti copia della quietanza liberatoria rilasciata dall'intermediario attestante l'estinzione anticipata. Dopo la proposizione del reclamo, avvenuta il 07.04.2017, ritenendo insoddisfacente l'esito dello stesso, il ricorrente in data 11.05.2017 adiva questo Arbitro chiedendo la condanna dell'intermediario al pagamento delle commissioni bancarie e di intermediazione secondo il criterio del *pro rata temporis* per complessivi € 1.136,94, al netto di € 73,50 già riconosciuti e stornati in fase estintiva. A fronte della richiesta il ricorrente pretende gli interessi fino al saldo e il pagamento delle spese di assistenza difensiva. L'intermediario convenuto non presenta controdeduzioni.

DIRITTO

In merito al rimborso degli oneri a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento, ex art.125-sexies del D.lgs.385/93, si richiama il costante orientamento dell'Arbitro secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione o della pensione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le



commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi “up-front” e “recurring”, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale “ratione temporis”, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014).

Riguardo al finanziamento *de quo*, dall'allegato contratto è possibile evincere che gli oneri retrocedibili sono quelli indicati ai punti C ed E del frontespizio, rispettivamente concernenti le commissioni bancarie e quelle di intermediazione. La descrizione delle attività remunerate dai predetti costi è riportata genericamente all'art.12 del regolamento contrattuale ove è anche previsto che in caso di estinzione anticipata “*la Delegataria non sarà tenuta a restituire neppure in parte gli importi indicati ai punti C-D-E del frontespizio (...)*”. Su tale aspetto, in ossequio al costante orientamento dell'Arbitro e pienamente condiviso da questo Collegio, occorre evidenziare che “*le parti non sono contrattualmente libere di determinare l'entità del rimborso dei costi recurring in misura inferiore a quella prevista dalla legge; più chiaramente, il ricorso all'autonomia negoziale non può spingersi fino ad escludere ex ante (...) il rimborso di costi versati dal cliente e dovuti per attività o prestazioni non erogate per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento. Eventuali previsioni in tal senso non possono che ritenersi nulle per violazione di norma imperativa (art. 1418, primo comma, c.c.), quale deve ritenersi sia l'art. 125-sexies TUB, in ragione della sua funzione di tutela del contraente debole, testualmente confermata dall'art. 127, primo comma, TUB; sia all'art. 2033 c.c., che nell'art. 125-sexies, primo comma, trova una delle sue declinazioni*” (Collegio di Coordinamento n.10035/2016). Sul rimborso degli oneri per l'anticipata estinzione si rammenta che l'intermediario ha proceduto al solo ristoro delle commissioni bancarie per l'ammontare di € 73,50. I costi del finanziamento di cui ai punti C ed E, sopra richiamati, sono per loro natura da ricondurre a quelli *recurring* in accordo al costante orientamento dell'Arbitro (Cfr. Collegio di Coordinamento n. 5031/2017), tale per cui vanno riconosciuti al ricorrente in ragione del principio del *pro rata temporis*.

Alla luce di quanto sopra premesso, tenuto conto delle somme già oggetto di rimborso, spetta al ricorrente la restituzione delle commissioni bancarie e di intermediazione secondo la quantificazione del prospetto che segue.

rate pagate	71	rate residue	49	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
<i>commissioni bancarie</i>				852,35	348,04		73,50	274,54
<i>commissioni di intermediazione</i>				2.112,00	862,40			862,40
					0,00			0,00
					0,00			0,00
Totale								1.136,94

Il Collegio, pertanto riconosce al ricorrente la somma complessiva di € 1.136,94, al netto di quanto già corrisposto dall'intermediario, oltre interessi legali dall'estinzione. La domanda di ristoro delle spese di assistenza tecnica professionale è da respingersi, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.136,94, oltre interessi legali dalla data dell'estinzione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI